

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo **FEDERICI** Presidente

Angelo **BAX** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere - relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60946** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 24.11.2017 nei confronti del sig.

FELIPETTO Renato, nato a Pisa il 1.1.1964, residente in Vicopisano (PI), via Dei Mezzi 20, c.f. FLPRNT64A01G702B, non costituito

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.4.2019 con l'assistenza del Segretario Chiara Berardengo, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Letizia Dainelli, nessuno presente per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 24.11.2017 e notificato in data 26.6.2018, previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Casale Paolo, Felipetto Renato, Cosci o Di Coscio Marcello e Di Rocca Debora al fine di sentirli condannare al risarcimento della somma di € 12.000,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera Pisana.

Le indagini sono state avviate in seguito alla trasmissione da parte dell'Azienda Ospedaliera Pisana alla Procura Regionale della delibera n. 690 del 30.6.2015 del Direttore Generale con cui è stata approvata la proposta di pagamento della somma di € 12.000,00 al sig. Gori Giampiero.

All'esito delle indagini è risultato quanto segue.

In data 22.3.2004 il sig. Gori Giampiero è stato ricoverato presso la U.O. Urologia 2 della predetta Azienda sanitaria per essere sottoposto all'intervento chirurgico di prostatectomia radicale retropubica. L'intervento è stato eseguito il giorno successivo con decorso post-operatorio regolare e il paziente è stato dimesso il sesto giorno. Nei mesi successivi il sig. Gori, in seguito a dolori addominali ed episodi febbrili, si recava al reparto di urologia dove gli veniva prescritta antibioticoterapia, senza esito positivo. Eseguito un esame urografico che evidenziava la presenza di un corpo estraneo che dislocava medialmente l'uretere sinistro, il sig. Gori veniva ricoverato il 13.12.2004 ed il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del

corpo estraneo, che risultò consistere in una garza delle dimensioni di 10x10. Nel gennaio 2014 il sig. Gori ha presentato domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'intervento chirurgico eseguito presso Urologia 2 e nel corso del quale l'*equipe* medica aveva lasciato la garza nel suo addome.

La Procura ha sostenuto che sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti nella loro qualità, rispettivamente, di 1° operatore il dott. Paolo Casale, 2° operatore il dott. Felipetto Renato, 3° operatore il dott. Cosci o Di Coscio Marcello e di strumentista la dott. Di Rocca Debora. In particolare ha rilevato come la dimenticanza di una garza nell'addome di un paziente sia sintomatico di una condotta non improntata alla dovuta diligenza da parte dei componenti dell'*equipe* operatoria.

Parte attrice ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento della somma di € 12.000,00, pari all'importo corrisposto dall'Azienda al sig. Gori, da ripartirsi in parti uguali tra gli stessi.

I convenuti Casale Paolo, Cosci o Di Coscio Marcello e Di Rocca Debora sono stati ammessi al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 CGC.

Il convenuto Felipetto Renato non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza di discussione la Procura ha chiesto di dichiarare la contumacia del convenuto ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ai sensi dell'art. 93 C.G.C. L'atto di citazione è, infatti, stato ritualmente notificato in data 26.6.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla residenza anagrafica del sig. Felipetto Renato ed il plico è stato ritirato in data 3.7.2019, ma il convenuto non si è costituito in giudizio.

2. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Sussiste, innanzitutto, il danno concreto ed attuale consistente nell'esborso da parte dell'Azienda sanitaria di € 12.000,00 quale risarcimento danni al paziente, disposto con delibera n. 690 del 30.6.2015. Sussiste, inoltre, pacificamente il rapporto di servizio tra il dott. Felipetto Renato e l'Amministrazione, quale chirurgo in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Pisana.

3. E' pacifico che nel corso dell'intervento del 23.3.2004 l'equipe chirurgica dimenticò una garza nel ventre del sig. Gori. Il parere medico legale della dott. Federica Gori della U.O. Medicina Legale dell'A.O.U. Pisana osserva che: *"Il sig. Gori Giampietro, in data 23.3.2004, fu sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale...dopo la dimissione manifestò episodi febbrili per cui si sottopose ad alcuni accertamenti tra cui un esame urografico...che mostrò la presenza di un corpo estraneo. Per questo motivo il 14.12.2004 fu sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di*

rimozione di corpo estraneo (garza)...Indubbio il titolo al risarcimento” e la relazione del Direttore della U.O. Urologia 2 riferisce gli stessi fatti.

Il Direttore Generale dell’A.O.U. Pisana, con nota del 23.11.2016, ha trasmesso la dichiarazione del Direttore U.O. Urologia 2 nella quale si afferma che: “Nessun documento che riguardi garze e laparotomiche è presente nella cartella clinica relativa all’intervento in questione in quanto la procedura seguita all’epoca dei fatti per il controllo delle garze si basava sulla verifica verbale fra operatore e strumentista”. Infatti solo con la Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 il Ministero della Salute ha introdotto varie schede di tracciabilità dei dispositivi medici utilizzati durante gli interventi chirurgici.

E’ evidente che, nel caso di specie, la verifica verbale è stata omessa o non è stata eseguita con il dovuto scrupolo, causando un errore grossolano determinato dall’omissione o dalla trascuratezza nell’esercizio di un’attività che non presenta particolari difficoltà, ma che costituisce una procedura di routine che richiede soltanto l’esercizio della normale diligenza. La mancanza di protocolli e/o Linee guida all’epoca dei fatti non esime da responsabilità il convenuto, in quanto la dimenticanza di una garza nel corpo del paziente costituisce evento largamente prevedibile e prevenibile. Sussiste, quindi, l’elemento soggettivo della colpa grave che, in campo medico, si verifica qualora si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o

l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il difetto di quel minimo di perizia tecnica o vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alla cura dei sanitari (sez. III app., 16.7.2018 n. 256).

Sussiste anche il nesso causale in quanto, se la conta delle garze fosse stata effettuata correttamente, l'evento non si sarebbe verificato. E' incontestato, infatti, che il paziente ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo e che l'Amministrazione ha dovuto risarcirlo. Il danno subito dalla Azienda Ospedaliera è, pertanto, conseguenza immediata e diretta della condotta del convenuto.

4. Tutti i componenti dell'*equipe* medica sono tenuti a partecipare ai controlli volti ad evitare il rischio di lasciare un corpo estraneo nel corpo del paziente (sez. App. Sicilia, 31.10.2018 n. 216). La responsabilità grava, quindi, su tutti i membri dell'*equipe* che ha eseguito l'intervento nel corso del quale è stata dimenticata la garza. Il danno complessivo di € 12.000,00 deve, quindi essere ripartito tra tutti i corresponsabili in quote uguali, pari a € 3.000,00 ciascuno. Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto deve essere condannato al risarcimento, in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana di € 3.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate

come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA la contumacia del convenuto;

CONDANNA Felipetto Renato al risarcimento del danno di € 3.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, in favore della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €. 101,95.= (diconsi Euro Centouno/95.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pia Manni

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 19/07/2019

p. Il Direttore di Segreteria

F.to dr. Chiara Berardengo

